



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 69 Data: 11/06/2018	OGGETTO: Atto indirizzo. Sperimentazione servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate non riscosse.
---	--

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di giugno alle ore quattordici e minuti ventidue nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. PULICE Luigi	Sindaco	Sì
2. ESPOSITO Luigi Alessandro	Vice Sindaco	Sì
3. PULICE Vincenzina	Assessore	Sì
4. ANILE Daniela	Assessore Esterno	No
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		1

Il Sindaco PULICE Luigi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela MUNGO.

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione n.65 del 05/06/2018.

PREMESSO

- che, fino ad oggi, la riscossione coattiva delle rispettive entrate è avvenuta tramite “ruolo” esattoriale e che la stessa è stata svolta per il tramite del Concessionario nazionale di riscossione (Equitalia Spa) oggi Agenzia Entrate Riscossione, giusta deliberazione di C.C. n. 18 del 31/07/2017 ad oggetto: "Affidamento della Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali, Tributarie e Patrimoniali, all'Ente Nazionale della Riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione”, esecutiva;
- che i risultati derivanti dall’effettuazione della riscossione coattiva delle entrate comunali tramite “ruolo” esattoriale sono stati sinora complessivamente lenti ed insufficienti;
- che i Comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e s.m.i., sono legittimati a procedere direttamente all’esercizio dell’attività di riscossione coattiva delle proprie entrate e che, in tal caso, l’unico strumento giuridico utilizzabile è quello dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973;

Che l’intendimento dell’Amministrazione è quello di ottenere dei tempi più rapidi nella riscossione dei crediti patrimoniali, fiscali e amministrativi, vantati nei confronti dei cittadini e ciò attraverso il supporto di specifiche competenze legali e procedurali;

Che è in atto il servizio gestito da Agenzia Entrate Riscossione che comunque continuerà ad occuparsene regolarmente così come previsto dalla legge – ma il Comune potrà procedere direttamente all’esercizio dell’attività di riscossione coattiva delle proprie entrate, attraverso il ricorso all’ingiunzione di pagamento. Conseguentemente il Comune stesso, anche con il supporto di una ditta esterna che verrà individuata, potrà svolgere una gestione diretta del servizio di recupero dei crediti in tempi certi e più rapidi rispetto al passato. Un modo anche per cercare di garantire anche i necessari flussi di cassa ed il rispetto e la veridicità delle previsioni di competenza, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio;

Che si avverte dunque la necessità di procedere, già da oggi, alla sperimentazione di nuovi sistemi di riscossione che prescindano dalla collaborazione con Agenzia Entrate Riscossione;

- che i Comuni che si avvalevano e si avvalgono, tuttora, dei servizi offerti dal

Concessionario di Riscossione Nazionale, dispongono di procedure e sistemi, anche informatici, strutturati in funzione della formazione dei “ruoli” esattoriali e non dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910;

- che emerge quindi l'esigenza di valutare la redditività e l'efficienza di un servizio di riscossione diretta a mezzo ingiunzione di pagamento secondo il R.D. 639/1910 anche avvalendosi di un valido supporto tecnico-operativo, nonché informatico;

VALUTATA, in forza della normativa soprarichiamata che consente ai Comuni di operare nel recupero di crediti patrimoniali, di tributi e di sanzioni amministrative, la possibilità di poter procedere alla sperimentazione della riscossione coattiva diretta dei crediti dell’Ente;

CONSIDERATO che l’esigenza di ricorrere ad una gestione diretta del servizio di recupero crediti è determinata dalla necessità:

- di giungere in tempi “certi” e “rapidi” all’attuazione dell’azione di recupero anche in presenza di una mobilità più accentuata, rispetto al passato, dei soggetti debitori;
- di avere visibilità costante e continua del suo percorso;
- garantire, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio, i necessari flussi di cassa ed il rispetto e la veridicità delle previsioni di competenza;
- di avvalersi di specifiche competenze legali e procedurali per operare nella riscossione diretta dei propri crediti patrimoniali, fiscali e amministrativi;
- garantire il controllo sostanziale sull’intero processo di gestione delle proprie entrate;
- garantire che i flussi finanziari convengano direttamente nei conti correnti dell’Ente;
- introdurre un nuovo approccio al contribuente, basato anche sulla possibilità di utilizzo di nuovi e più efficaci strumenti di relazione, focalizzato sulla riscossione, orientato all’ascolto dei cittadini e all’efficacia dei risultati;
- garantire l’attendibilità dei dati contabili relativi alla valutazione dei residui attivi;
- acquisire le informazioni necessarie a dichiarare l’eventuale inesigibilità dei crediti al fine di abbandonare legittimamente la loro pretesa;

DATO ATTO, quindi, che è volontà di questa Amministrazione procedere alla sperimentazione del servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate non riscosse;

RITENUTO, altresì, che, per potere verificare l’efficacia e l’efficienza della riscossione diretta, si ritiene necessario sperimentare tale opportunità sulle entrate tributarie e per un periodo di tempo limitato di 12 mesi, cioè per un periodo di tempo tale che permetta di verificare concretamente il grado di qualità ed i risultati della nuova procedura

procedendo successivamente, una volta valutata l'efficienza e l'efficacia dell'azione svolta, alla attivazione di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cui trattasi per un periodo di almeno 3 anni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico/Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997;

VISTO l'art. 7 comma 2 lett. gg-quater D.L. n. 70/2011 convertito in Legge n.

106/2011 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 113 del 24/06/2016 convertito in Legge n. 160 del 07/08/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 39 del 09/04/2018 ad oggetto: "BP 2018/2020 - Anno 2018 - Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2018 (Art. 169 del D.Lgs. N. 267/2000) - Assegnazione ai Responsabili di Settore", esecutiva;

VISTA la L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

VISTI gli atti d'ufficio;

Per tutto quanto sopra,

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

1. **di dare atto** che è volontà di questa Amministrazione procedere alla sperimentazione del servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate non riscosse;
2. **di dare mandato** al Responsabile del Settore Economico Finanziario di definire tutti gli atti, economici ed amministrativi, necessari per l'attivazione, in via sperimentale e per un periodo di tempo limitato di 12 mesi e per i crediti di tipo tributario e patrimoniali il servizio di riscossione coattiva, a mezzo ingiunzione di pagamento, delle entrate non riscosse avvalendosi di un supporto tecnico operativo ed informatico esterno;

3. **di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario quale RUP, per quanto di competenza;
4. **di pubblicare** il presente atto sul sito web comunale Sezione “Amministrazione Trasparente”;
5. **di trasmettere** la presente deliberazione ai Capigruppi Consiliari ed alla Prefettura;
6. **di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità tecnico contabile esprime
parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Data **05/06/2018**

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: PULICE Luigi

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione il 18/06/2018:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000),
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.lgs. n. 267/2000).
Prot. N. 5091 del 18-giu-2018

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-giu-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MARANO PRINCIPATO, lì 18/06/2018

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, lì 18/06/2018

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Daniela MUNGO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 18/06/2018 al 03/07/2018

N. 513 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione
F.to: F.RUFFOLO